

Con ordinanza n. 7171 del 18 marzo 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine.

Oramai da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione, secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c., anche se non mancano ricostruzioni che inquadrano tali condotte nell'ambito della responsabilità contrattuale (in ragione della presenza di una disciplina *ex lege* di diritti e doveri in seno a rapporti giuridicamente rilevanti).

Con particolare riferimento ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 30 Cost. e i previgenti artt. 147 e 148 c.c. (per i figli nati in costanza di matrimonio), oltre che l'art. 261 c.c. (per i figli nati fuori del matrimonio), ora sostituiti dall'art. 315-bis c.c. (introdotto dall'art. 1, L. n. 219 del 2012).

Gli obblighi genitoriali trovano ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia è datata appunto al momento della nascita del figlio, tant'è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all'accertamento giudiziale della paternità o della maternità (così Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205 e Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652).

In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto più volte che, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché sorge, sin dalla nascita, il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (così Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205 e Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652).

Ovviamente - come di recente precisato da Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2022, n. 34950 - ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione, aggiungendo che la prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolesse completamento (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).

La decisione appena ricordata si pone in continuità con Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2021, n. 22496, la quale aveva già ritenuto che l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che aveva generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la

consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.

Riferimenti Normativi:

- art. 30 Cost.
- art. 147 c.c.
- art. 148 c.c.
- art. 315-bis c.c.
- art. 2043 c.c.
- art. 2059 c.c.